



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 16 dicembre 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 16 DICEMBRE 2011

1) Ricorso Sig. GIANBORTOLO POZZI (Direttore Generale della società SPAL 1907 S.P.A.)
avverso la sanzione della inibizione a tutto il 31.1.2012 inflittagli seguito gara Spal/Foggia del 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

2) Ricorso SPAL 1907 S.P.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 4 al sig. Cesare Butelli (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907);
- inibizione mesi 4 al sig. Stefano Bena (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907);
- ammenda di € 15.000,00 alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente:

- dell'art. 10, comma 2, legge 23 marzo 1981 n. 91 in relazione all'art. 1, comma 1, C.G.S.;
- dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

(nota N°. 2587/1653 pf 10-11/SP/blp del 28.10.2011)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 29.11.2011)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

3) Ricorso Calc. STEFANI MIRKO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Frosinone/Bassano del 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)

4) Ricorso Calc. GANCI MASSIMO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Frosinone/Bassano del 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)

5) Ricorso A.C. GIACOMENSE S.R.L

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 300,00 inflitta alla reclamante seguito gara Giacomense/Renate del 27.11.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)

6) Ricorso A.S. ANDRIA BAT S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta all'allenatore sig. Di Meo Giuseppe seguito gara Andria Bat/ Bassano V. del 30.11.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 78/DIV dell'1.12.2011)

7) Ricorso CARRARESE CALCIO S.R.L.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Diego Vannucci seguito gara Feralpisalò/Carrarese del 2.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 6.12.2011)